

CODICE DI CONDOTTA DEONTOLOGICA DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ANALISTI DI INTELLIGENCE E GEOPOLITICA

L'AIAIG (Associazione Italiana Analisti di Intelligence e Geopolitica) si occupa principalmente della divulgazione di standard professionali e formativi inerenti l'analisi di intelligence e geopolitica in Italia, in tutti i suoi aspetti, al fine di migliorare e approfondire la cultura dell'analisi e l'applicazione della stessa in ambito professionale. La figura principale dell'AIAIG è l'analista associato AIAIG (di seguito definita per brevità analista), lo stesso è un socio iscritto all'AIAIG e rappresenta un professionista che deve svolgere la sua attività avendo gli obiettivi ben chiari con pieno senso di responsabilità dei suoi risultati. L'iscrizione e la partecipazione attiva e propositiva nell'Associazione sono forme di crescita professionale e di maturazione della coscienza etica e deontologica. L'AIAIG al fine di valorizzare le competenze dei propri associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, così come previsto dalla Legge 14 gennaio 2013 art.2 comma 3 dall'articolo 27 bis del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo settembre 2005, n. 206, adotta il presente codice etico e codice deontologico, vincolante per gli iscritti dell'Associazione, inoltre riunisce coloro che svolgono, professionalmente e in modo continuativo, individualmente o come associati, o anche come dipendenti di società/agenzie, l'attività di analista.

1. PRINCIPI GENERALI

1.1 RISPETTO DELLE LEGGI E DEL CODICE ETICO

L'analista si impegna ad esercitare l'attività in conformità con le leggi dello Stato e nel rispetto del Codice Etico.

1.2 INDIPENDENZA RISPETTO AL RUOLO, COMPITO E CONTESTO

Lo svolgimento delle attività dell'analista deve ispirarsi allo sviluppo dello spirito critico e al confronto.

È necessario che l'analista eviti qualsiasi forma di collusione tra molteplici committenti, quando reciprocamente in competizione, nonché di manipolazione o strumentalizzazione ai propri fini.

1.3 COMPETENZA

L'analista deve possedere una competenza dimostrabile e adeguata. La competenza dello stesso si basa, oltre che sulla preparazione aggiornata, anche sull'esperienza e si esprime nella capacità di ideare, scegliere, adattare, utilizzare le teorie, i metodi, le tecniche più

adeguate alle esigenze specifiche del committente. L'analista accetta progetti, programmi e compiti di propria competenza, per i quali è in grado di garantire una realizzazione di qualità.

In ottemperanza alle norme della Costituzione e alle leggi vigenti sul territorio italiano, sono esentati dalla dimostrabilità e dalla verifica della competenza – sia in fase di ingresso che di mantenimento dello status di associato – tutti coloro che siano impiegati, presso Istituzioni italiane, in professioni che presuppongono per il loro svolgimento ampie conoscenze e abilità in materia di intelligence e geopolitica e per le quali sia al contempo richiesta, per ragioni di sicurezza nazionale o d'ufficio, la segretezza. In tali casi, la sussistenza e la verifica dei requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto di AIAIG si intendono presunte.

1.4 AGGIORNAMENTO

L'analista si impegna al continuo miglioramento della propria competenza, aggiornandosi sistematicamente sulle innovazioni della disciplina in cui è specializzato e sugli sviluppi delle metodologie, degli strumenti, delle conoscenze, dovendo attenersi obbligatoriamente agli aggiornamenti stabiliti dal Consiglio direttivo, su indirizzo del Comitato scientifico, per una formazione permanente.

Ai casi di cui al punto 1.3 secondo paragrafo si applicano le esenzioni di cui all'art. 3 del Regolamento sulla Formazione continua e professionale per il mantenimento degli standard qualitativi e di qualificazione dei servizi offerti dai soci AIAIG e aggiornamento professionale.

1.5 DIGNITÀ E DECORO PROFESSIONALE

Il comportamento dell'analista è improntato a dignità e a decoro professionale nell'atteggiamento, nel linguaggio e nell'immagine personale. L'analista è consapevole di rappresentare la famiglia AIAIG e ne tutela l'immagine.

1.6 RISERVATEZZA

L'analista mantiene il segreto professionale rispetto a tutte le informazioni di carattere riservato di cui venga a conoscenza in ragione del suo ruolo e stato, riguardanti il datore di lavoro, gli utenti e qualunque soggetto che entri nel rapporto professionale.

1.7 CORRETTEZZA

L'analista imposta ogni rapporto professionale al rispetto, alla correttezza, alla lealtà, alla trasparenza, all'onestà e non approfitta in alcun caso della propria particolare posizione di influenza.

1.8 CONCORRENZA LEALE

L'analista promuove la propria attività presentando in modo corretto, accurato e onesto il proprio profilo professionale. Se riveste cariche pubbliche, non se ne avvale a scopo di indebito vantaggio personale.

2. RAPPORTO CON IL COMMITTENTE

L'accettazione dell'incarico deve essere preceduta da un'attenta analisi delle richieste dell'organizzazione, in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

2.1 COMMITTENTI IN CONCORRENZA

L'accettazione di incarichi contemporanei in organizzazioni concorrenti è subordinata al consenso dei committenti in causa, anticipatamente informati dell'eventualità.

2.2 PROGETTAZIONE

In fase di progettazione dell'intervento, la scelta dei contenuti, modelli, metodi deve essere guidata dai criteri di utilità e adeguatezza al contesto. Si devono omettere teorie e tecniche controindicate per le peculiarità del contesto organizzativo o per mancanza di specifiche competenze/esperienze da parte degli utenti.

2.3 ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

L'analista si impegna a realizzare il progetto nel rispetto dei termini dei tempi e degli orari prestabiliti, a prestare un servizio efficiente ed efficace.

2.4 CITAZIONI

L'analista è tenuto alla riservatezza rispetto a tutte le informazioni riguardanti l'organizzazione apprese durante l'esercizio della professione; solo previo consenso del committente, egli può citare contenuti dell'intervento e gli utenti coinvolti.

2.5 COINVOLGIMENTO DEI DESTINATARI

L'analista, ai fini di un corretto processo di motivazione e per elevare la qualità dell'apprendimento delle analisi e dei progetti, deve coinvolgere gli utenti nell'intero processo del progetto, motivandone l'importanza.

3. RAPPORTO CON I DESTINATARI NELL'ATTIVITÀ

L'analista imposta il rapporto con gli utenti prestando costante attenzione alle loro esigenze, mantenendo un atteggiamento di rispetto, scambio, apertura, arricchimento reciproco,

disponibilità e sincero interessamento.

3.1 TRASPARENZA

L'analista ha l'obbligo di informare gli utenti rispetto a obiettivi, contenuti, modalità ed eventuali modifiche dei progetti.

3.2 RISERVATEZZA

L'analista mantiene il segreto professionale sulle informazioni di carattere confidenziale ricevute nella relazione con gli utenti.

3.3 RISPETTO

L'analista rispetta e fa rispettare ogni singolo all'interno del gruppo degli utenti; non opera discriminazioni di sorta tenendo in considerazione opinioni e credenze anche differenti dal suo sistema di valori. Egli si astiene da commenti personali in assenza degli interessati e non incoraggia pettegolezzi di qualsiasi natura.

3.4 ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Nella fase operativa l'analista si impegna, nel rispetto degli obiettivi stabiliti, ad adattare il progetto alle specifiche esigenze degli utenti.

4. RAPPORTO CON I COLLEGHI

I rapporti tra gli analisti sono improntati allo spirito di comune appartenenza alla medesima famiglia professionale, con collaborazione e disponibilità. Nello svolgimento di un comune incarico, l'analista si impegna a condividere le informazioni possedute e a coordinare il proprio con l'altrui intervento; si astiene da critiche denigratorie e da forme di concorrenza sleale nei confronti dei colleghi.

4.1 RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI INTELLETTUALI

L'analista, nello svolgimento della sua attività, deve documentare e riconoscere i contributi di autori e colleghi utilizzati pubblicamente, citandone formalmente la fonte e rispettandone le proprietà intellettuali e materiali.

5. RAPPORTO CON LE ORGANIZZAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI ANALISI

Sono considerate organizzazioni che svolgono attività di analisi le agenzie, gli studi professionali, le società, le divisioni specialistiche, gli enti pubblici e privati, le associazioni che svolgono professionalmente attività nell'ambito dell'analisi di intelligence e geopolitica.

Trasparenza, serietà, correttezza, onestà devono caratterizzare il rapporto tra il singolo analista e l'organizzazione.

5.1 DOVERI DELLE ORGANIZZAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI ANALISI.

All'organizzazione che svolge attività di analisi spetta il compito di strutturare il processo formativo o il progetto di analisi. La scelta di analisti utili alla realizzazione dell'intervento deve essere dettata dalla loro competenza nell'ambito del progetto in questione. Al fine di fornire il miglior servizio al committente, l'organizzazione di formazione, di consulenza o prestatrice di servizi si preoccupa di trasmettere agli analisti ogni informazione utile allo scopo. Essa cura, inoltre, il coordinamento degli analisti qualora l'intervento richieda contributi molteplici.

5.2 ACCORDO FORMALE

La collaborazione del singolo analista con un'organizzazione che svolge attività di analisi deve essere disciplinata da accordo formale, atto a stabilire modalità di cooperazione, compiti e doveri reciproci e relativi compensi.

5.3 CONCORRENZA LEALE VERSO I COMMITTENTI

L'analista non può sollecitare né accettare incarichi diretti da committenti o utenti conosciuti tramite un'organizzazione che svolge attività di analisi, non può prendere contatti diretti o indiretti mirati a sottrarre gli utenti dall'organizzazione, senza un esplicito accordo con l'organizzazione con cui sta svolgendo un incarico.

5.4 DIRITTI DI PROPRIETÀ

L'analista e l'organizzazione rispettano reciprocamente la proprietà materiale e intellettuale dei progetti e dei materiali didattici, quali analisi, documenti di consulenza e organizzazione, dispense ed esercitazioni, facendone riproduzioni solo se autorizzate.

6. APPARTENENZA ASSOCIATIVA

L'analista è tenuto a dichiarare la propria appartenenza associativa, in ottemperanza alle vigenti leggi sulle professioni, in ogni documento promozionale, sito web, preventivo, fattura o comunicazione verso i clienti, ai sensi dell'art.1.3 L.4/2013.

6.1 COMUNICAZIONI

Nelle comunicazioni scritte l'analista è tenuto a dichiarare di svolgere l'esercizio della professione ai sensi della Legge 4/2013, il proprio numero di iscrizione ad AIAIG, nonché mostrare la tessera di appartenenza secondo le norme vigenti.

L'iscritto che utilizza l'attestazione deve indicare il numero di iscrizione ad AIAIG.

7. SICUREZZA

L'analista deve garantire la massima sicurezza (sicurezza sul lavoro, sicurezza reputazionale, sicurezza informativa, etc.) nei limiti del possibile, svolgendo la propria professione con diligenza, perizia e prudenza, valutando le esigenze dei committenti, le condizioni ambientali e di contesto, nonché fornendo un'oggettiva valutazione della proprio competenza in relazione a quanto richiesto dal committente.

8. SANZIONI E ACCERTAMENTI

Le norme del presente codice deontologico sono vincolanti per tutti i soci iscritti, i quali devono attenersi alle disposizioni del presente codice deontologico e a eventuali aggiornamenti e allegati emanati da un apposito organo di controllo, nominato ogni tre anni dall'Assemblea dei soci e composto di 5 membri, di cui 2 estratti a sorte tra i componenti del Consiglio Scientifico e di Indirizzo e 3 estratti tra i soci che hanno dato la propria disponibilità. Qualora si ravvisi incompatibilità o legittimi timori di parzialità rispetto al socio soggetto ad accertamenti e a eventuali sanzioni, si provvederà a sostituire il componente dell'organo di controllo nominando a sorte, a seconda dei casi, un altro dei componenti del Consiglio Scientifico e di Indirizzo o un altro dei soci tra quelli che hanno dato la loro disponibilità.

8.1 ACCERTAMENTI

In caso di violazione tramite segnalazione di comportamenti che vanno contro il presente codice deontologico da parte di un socio, l'organo di controllo provvede agli accertamenti necessari, deliberando sull'effettiva sussistenza o meno di comportamenti contrari al codice etico e di condotta e irrogando, qualora necessario, le relative sanzioni.

8.2 SANZIONI

Le sanzioni previste sono le seguenti:

- a- Ammonimento: quando si riscontra una lieve inadempienza come socio e/o analista, l'ammonimento può essere verbale o scritto a seconda dei casi;
- b- Censura: quando si riscontra un comportamento grave come socio e/o analista, la censura è scritta e rimane nella scheda personale del socio;
- c- Sospensione dei diritti derivanti all'appartenenza all'associazione, dai 1 ai 6 mesi, a seguito dell'inadempimento degli obblighi di formazione professionale;

d- Espulsione: quando si riscontra un comportamento gravissimo di un analista e/o socio, tanto da comprometterne in modo lesivo l'immagine dell'associazione e la professione che rappresenta, incluso il mancato adempimento dell'obbligo formativo per 18 mesi successivi alla data di sospensione. Il socio viene espulso il prima possibile, viene tolto dal registro associativo se iscritto, non può più utilizzare il marchio o logo dell'associazione.

Tutte le sanzioni irrogate dall'organo di controllo vengono ratificate da apposita pronuncia formale del Consiglio direttivo deliberata ai sensi dell'art. 7 dello Statuto e, con riferimento all'espulsione che comporta la radiazione dall'associazione, dell'art. 3 dello Statuto.

Il Consiglio direttivo non può esercitare alcun potere di modifica rispetto agli intendimenti espressi dall'organo di controllo, dovendosi limitare a recepire nella propria delibera quanto deciso in autonomia e indipendenza dall'organo di controllo stesso.

La ratifica delle sanzioni decise dall'organo di controllo deve avvenire nella riunione di Consiglio direttivo immediatamente successiva alla data del provvedimento adottato dall'organo di controllo.